

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **96/1965** (ECLI:IT:COST:1965:96)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Udienza Pubblica del **17/11/1965**; Decisione del **16/12/1965**

Deposito del **27/12/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2468**

Atti decisi:

N. 96

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 326 del 31 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1964 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Prefetto di Foggia e il Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, di Carella Giulio ed altri e di Inglese Vincenzo;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Carella Giulio ed altri, l'avv. Francesco Costa, per Inglese Vincenzo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e per il Prefetto di Foggia;

Ritenuto in fatto che, con ordinanza del 27 maggio 1964, nel corso del giudizio promosso da Carella Giulio ed altri; La Rotonda Aurelio; Bruno Michele ed altri; Albanese Felicia ed altri; Tagarelli Giuseppe ed altri; Ottomano Francesco; Creatore Francesco; Chieppa Carmela ed altri; Ruffino Francesco; Inglese Vincenzo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, del Prefetto di Foggia, e del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale di Foggia, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (contenente norme di modifica e integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno);

che, l'ordinanza notificata e comunicata a norma di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre 1964;

che, in questa sede, si sono costituite alcune delle parti private rappresentate dagli avvocati Pasquale D'Angelo, Francesco Costa, e Giuseppe Guarino;

che si sono pure costituiti il Consorzio, rappresentato dall'avv. Carlo Maria Iaccarino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed il Prefetto di Foggia, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'ultimo comma della citata legge n. 1462 del 1962 è stato modificato dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e poi sostituito dall'art. 31 della legge del 25 giugno 1965, n. 717, il quale, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ha rinviato alle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167;

che le disposizioni di questa legge relative alla predetta determinazione dell'indennizzo, sono state sostituite dalla legge 20 luglio 1965, n. 904;

che pertanto, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, con particolare riguardo a quelle contenute nell'ultima legge n. 904 del 1965, è necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo giudizio circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio di Stato;

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.